Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 110° — Numero 139

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Mercoledì, 4 giugno 1969 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 19.030 - Semestrale L. 10.020 - Trimestrale L. 5.520 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180 - Supplementi ordinari: L. 90 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 14.530 - Semestrale L. 8.020 - Trimestrale L. 4.520 - Un fascicolo L. 80 - Fascicoli annate arretrate: L. 160.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 aprile 1969.

Riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini « Cirò » rosso o rosato e bianco ed approvazione del relativo disciplinare di produzione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 3 febbraio 1963, n. 116;

Visto il proprio decreto 12 luglio 1963, n. 930, contenente norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la domanda presentata dagli interessati, a termini dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata « Cirò », corredata dal parere del comitato regionale dell'agricoltura per la Calabria;

Visti il parere favorevole del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini e la proposta del disciplinare di produzione dei vini « Cirò » rosso o rosato e bianco formulata dal comitato stesso e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 1° luglio 1968, n. 164;

Viste le istanze e controdeduzioni degli interessati al parere ed alla proposta del disciplinare sopra citati;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con il Ministro per l'industria, per il commercio e l'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuta la denominazione di origine controllata « Cirò » rosso o rosato e bianco ed è approvato, nel testo annesso, vistato dai Ministri proponenti, il relativo disciplinare di produzione.

Tale denominazione è riservata ai vini rosso o rosato e bianco che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel predetto disciplinare di produzione, le cui norme entrano in vigore il primo novembre 1969.

Art. 2.

I conduttori che intendono porre in commercio il proprio prodotto, a cominciare da quello proveniente dalla vendemmia 1969, con la denominazione di origine controllata « Cirò » rosso o rosato e bianco sono tenuti ad effettuare la denuncia dei rispettivi terreni vitati — ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1967, n. 506, recante norme relative all'albo dei vigneti ed alla denuncia delle uve — entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, con l'osservanza delle modalità e formalità all'uopo previste dal decreto del Presidente della Repubblica sopra citato.

Art. 3.

In deroga a quanto previsto nell'art. 2 dell'unito disciplinare — e fino al compimento di otto annate agrarie successive a quella dell'entrata in vigore del disciplinare medesimo — possono essere iscritti, a titolo transitorio, nell'albo previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, i vigneti *in cui siano presenti anche viti di vitigni diversi* da quelli indicati nel suddetto art. 2, purchè esse non superino il 10 % del totale delle viti dei vitigni previsti per la produzione dei vini « Cirò » rosso o rosato e bianco.

Allo scadere del suddetto periodo di tolleranza, i vigneti di cui al precedente comma, saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo, qualora i conduttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione alle disposizioni di cui all'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione, dandone comunicazione al competente ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Il predetto ispettorato, compiuti i necessari accertamenti, provvede a segnalare alla locale camera di commercio le variazioni apportate ai vigneti, ai fini delle annotazioni nel rispettivo albo.

Art. 4.

Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del disciplinare di produzione, coloro che detengono vino « Cirò » rosso in corso di invecchiamento, devono farne denuncia al competente istituto incaricato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste per la repressione delle frodi, ai fini della determinazione e del riconoscimento del periodo minimo di invecchiamento.

Nella denuncia dovranno essere indicati il luogo di deposito, la quantità del prodotto, la sua gradazione alcoolica e l'annata di produzione.

Il prodotto denunciato sarà preso in carico nel registro di magazzino previsto dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.

Art. 5.

Ai vini « Cirò » rosso o rosato e bianco, che alla data di entrata in vigore dell'unito disciplinare trovansi già confezionati o in corso di confezionamento in bottiglie o altri recipienti di capacità non superiore a cinque litri, è concesso, dalla predetta data, un periodo di smaltimento:

di 12 mesi per il prodotto giacente presso ditte produttrici o imbottigliatrici;

di 24 mesi per il prodotto giacente presso ditte diverse da quelle di cui sopra;

di 36 mesi per il prodotto presso il commercio al dettaglio o presso esercizi pubblici.

Per il prodotto sfuso, cioè commercializzato in recipienti diversi da quelli previsti dal comma precedente, il periodo di smaltimento è ridotto a 6 mesi.

Trascorsi i termini sopra indicati, le eventuali rimanenze, limitatamente al prodotto confezionato nei reci-

pienti di cui sopra, possono essere commercializzati fino ad esaurimento, a condizione che dette rimanenze, entro 15 giorni dalla scadenza dei termini sopra stabiliti, siano denunciate agli istituti di vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per la repressione delle frodi, competenti per territorio, e che sui recipienti sia apposta a cura degli istituti stessi, la stampigliatura: « Vendita autorizzata fino ad esaurimento ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 2 aprile 1969

SARAGAT

VALSECCHI — TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 maggio 1969
Registro n. 7 Agricoltura e foreste, foglio n. 236

Disciplinare di produzione dei vini « Cirò » rosso o rosato e bianco

Art. 1.

La denominazione di origine controllata « Cirò » è riservata ai vini rosso o rosato e bianco che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Il vino « Cirò » rosso o rosato deve essere ottenuto dalle uve provenienti da vigneti composti dal vitigno Gaglioppo.

Possono concorrere alla produzione di detto vino anche le uve provenienti dai vitigni Trebbiano toscano e Greco bianco presenti nei vigneti fino ad un massimo del 5% del totale delle viti.

Il vino « Cirò » bianco deve essere ottenuto dalle uve provenienti da vigneti composti dal vitigno Greco bianco.

Possono concorrere alla produzione di detto vino anche le uve provenienti dal vitigno Trebbiano toscano presenti nei vigneti fino ad un massimo del 10% del totale delle viti.

Art. 3.

Le uve devono essere prodotte nelle zone di produzione appresso indicate che comprendono in tutto i territori dei comuni di Cirò e Cirò Marina ed in parte i territori dei comuni di Melissa e Crucoli.

Tali zone sono così delimitate:

1ª *zona* - da sud la linea di confine parte dal mare Jonio (Torre Melissa) risale il torrente Perticara fino all'altezza del primo affluente di sinistra che percorre sino a raggiungere la provinciale per Melissa che attraversa per raggiungere l'acquedotto del Lese; segue questi fino al gruppo di case (all'altezza di Palazzina Caparra), da qui seguendo la strada che le attraversa raggiunge la quota 45 da dove in linea retta, attraverso la Valle di Casa, passa per la quota 96 e raggiunge il confine comunale tra Cirò Marina e Melissa.

Segue quindi il confine comunale di cui sopra in direzione di Timpa Bianca fino in prossimità di quota 166 da dove prende il sentiero verso sud ed il crinale che si affaccia su Serra Basilisca passando per le quote 204, 199 e 139, in prossimità di quest'ultima segue il sentiero che costeggia Serra Alivento ed arriva a quota 221 da dove in linea retta attraversa Serra Alivento fino a raggiungere quota 174 e la strada provinciale per Melissa che segue fino a quota 111 da dove in linea retta passa per quota 174 e raggiunge la quota 107 attraversando così Serra di Cattica e Serra Graveda. Da quota 107 verso sud passando per le quote 210 e 229 raggiunge quota 314 sul confine comunale tra Melissa e Strongoli, segue tale confine fino a quota 340 sulla strada provinciale Strongoli-Melissa in prossimità di Cozzo Granatello.

Verso nord prosegue per la strada provinciale Melissa-Strongoli fino al bivio per Melissa. A tale bivio prende la strada per S. Nicola dell'Alto fino a quota 443 in prossimità di C. Muzzonetti; da tale quota in linea retta verso nord passa per quota 358 fino a raggiungere il confine comunale tra Melissa e Carfizzi e segue questo fino alla confluenza dei tre confini comunali di Melissa - Cirò e Carfissi, di qui segue il confine ovest del comune di Cirò fino a raggiungere la confluenza del confine comunale di Crucoli che segue costeggiando la Serra di Cardacchio e prosegue fino a M. Lelo da dove segue verso nord il confine tra le province di Catanzaro e Cosenza costeggiando la Serra di Pipino fino in prossimità della quota 107 da dove segue una linea spezzata in direzione sud-est che passa attraverso le quote 228, 227 (contrada Lelo e contrada Sindaco); da quota 227 segue il sentiero fino a raggiungere il T. Lelo che attraversa per procedere in direzione della quota 206 e seguire l'impluvio tra Lelo e Canalaggia fino ad intersecare una linea retta tra le quote 128 e 145, linea che segue verso nord-ovest fino a quest'ultima quota; da qui procede sempre nella stessa direzione seguendo una linea spezzata passante per le quote 145, 109, 123. Attraversa la strada Umbriatico-Crucoli e prosegue in linea fino a quota 181.

Dalla quota 181 attraversa il Cammarero ed il Carinello passando per le quote 132, 81, 84, 143 fino a raggiungere il sentiero che passa tra il Carinello e Colle Schino, costeggia ad est questo ultimo, seguendo il medesimo sentiero fino ad inserirsi nella strada che costeggia il torrente Sorvito, prosegue quindi lungo tale strada fino al bivio all'altezza della quota 55, dopo di che segue il corso del T. Sorvito, abbandonandolo dopo aver percorso l'ansa in prossimità di quota 38 per congiungersi alla strada di bonifica Crucoli - strada statale 106.

Segue in direzione sud la strada di bonifica passando alle pendici di Timpa del Ronzo e costeggiando il torrente Sorvito fino a giungere a quota 80 (Cugnalicchio) di qui segue il corso d'acqua affluente di destra del T. Sorvito che passa per le quote 83 e 84 e si congiunge alla strada che attraversa la località Carponetto dove oltrepassata alle pendici la quota 135 e raggiunto l'impluvio abbandona la strada per prendere il sentiero che costeggia il corso d'acqua fino a raggiungere la quota 171 tra Rorià e Porro; da qui, in direzione nord-est segue il sentiero che costeggia le località Rorià e Pontalemina, passando per le quote 142, 228 e raggiunge S. Leo (q. 302); da S. Leo in linea retta raggiunge a nord-est, passando per la quota 181, il Carafuno di Cacciapica e lo segue fino alla foce. Dalla foce del Carafuno di Cacciapica la zona è delimitata verso sud dal mare Jonio fino al torrente Perticara.

2ª *zona* - sita nel comune di Crucoli è delimitata ad est dalla provinciale Torretta-Crucoli partendo dal ponte sito in prossimità dell'acquedotto del Lese q. 59 nella zona di Mad.na di Manipuglia. Segue tale strada in direzione di Crucoli costeggiando l'acquedotto del Lese fino all'incrocio q. 180; da tal punto segue la strada secondaria e successivamente il sentiero fino al T. Giardino costeggiando C. Scaglia. Risale quindi il T. Giardino fino all'altezza di q. 143, quindi in direzione ovest segue una linea spezzata passante per le quote 143, 379, 324 da qui segue il sentiero che costeggia Cozzo du Lampo, abbandona quindi il sentiero all'altezza della quota 365 per seguire una linea retta in direzione di Cozzo di Caposerra (q. 352). Dal Cozzo di Caposerra prosegue verso nord passando per le q. 240 e 148; da quest'ultima segue il sentiero in direzione est fino a raggiungere il fosso d'impluvio portante le acque del Frasso che scorre tra Serra Cavallo e le Monache, segue tale corso d'acqua fino a q. 61. Da tale punto segue una linea spezzata verso sud-sud-est passando per le quote 194, 155, 88, attraversa il T. Giardino prosegue verso le quote 134 e 59 sulla strada Torretta-Crucoli.

3ª *zona* - sita nel comune di Crucoli in località Piano di Mazza è delimitata partendo da est sulla strada di bonifica Crucoli strada statale 106 all'altezza della q. 33, segue il sentiero verso sud, passa per la quota 27 giunge al fontanile, prosegue quindi sempre lungo il sentiero fino a q. 87 per giungere al corso d'acqua portante le acque del Frasso; ridiscende tale corso d'acqua fino all'altezza della q. 17, percorre verso est il sentiero fino a raggiungere tale quota e ridiscende in direzione sud, sempre percorrendo il sentiero, fino a raggiungere la strada statale Crucoli-strada statale 106 (q. 33).

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini « Cirò » rosso o rosato e bianco devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed ai vini le specifiche caratteristiche di qualità.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.

E' vietata ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva ammessa per la produzione dei vini « Cirò » rosso o rosato non deve essere superiore ai q.li 115 per ha di vigneto in coltura specializzata. La resa massima di uva

ammessa per la produzione del vino « Cirò » bianco non deve essere superiore ai q.li 135 per ettaro di vigneto in coltura specializzata.

Fermi restando i limiti sopra indicati, la resa per ettaro in coltura promiscua, deve essere calcolata, rispetto a quella specializzata, in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite.

A detti limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve, purchè la produzione non superi del 20% i limiti medesimi.

La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 70% per il « Cirò » rosso o rosato ed al 72% per il « Cirò » bianco.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione nonchè quelle di conservazione e di invecchiamento del vino « Cirò » rosso, devono essere effettuate nell'interno delle zone di produzione delimitate nell'art. 3. Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio dei comuni, anche se solo in parte compresi nelle zone di produzione delimitate.

Il vino « Cirò » rosso non può essere immesso al consumo prima del 1° giugno dell'anno successivo all'annata di produzione delle uve.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di gradi 13 per i vini « Cirò » rosso o rosato e di gradi 11,5 per il vino « Cirò » bianco.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali leali e costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.

Art. 6.

I vini di cui all'art. 1, all'atto dell'immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

« Cirò » rosso o rosato:

colore: da rosso rubino a rosato;
odore: gradevole, delicato, anche se intensamente vinoso;
sapore: di corpo, caldo, armonico, vellutato con l'invecchiamento;
gradazione alcoolica minima complessiva: 13,5;
acidità totale: da 4,5 a 8 per mille;
estratto secco netto: da 20 a 33 per mille;
ceneri: da 2,5 al 3,5 per mille.

« Cirò » bianco:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;
odore: aroma caratteristico;
sapore: delicato armonico caratteristico;
gradazione alcoolica minima complessiva: 12;
acidità totale: dal 5,5 all'8,5 per mille;
estratto secco netto: da 16 a 24 per mille;
ceneri: dall'1,5 al 2,5 per mille.

Art. 7.

Al vino « Cirò » rosso proveniente da uve prodotte e vinificate nei territori comunali di Cirò e Cirò Marina è riservata la qualifica aggiuntiva di « Classico ».

Il vino « Cirò » rosso — che abbia una gradazione alcoolica complessiva minima naturale non inferiore a 13,5 e che sia stato sottoposto ad un periodo di invecchiamento non inferiore a tre anni — può portare in etichetta la qualificazione « Riserva ». Il periodo di invecchiamento decorre dal 1° gennaio successivo all'annata di produzione delle uve.

Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti il vino « Cirò » rosso può figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve, purchè veritiera e documentabile.

Art. 8.

Alla denominazione di origine « Cirò » è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare ivi compresi gli aggettivi « superiore », « extra », « fine », « scelto », « selezionato » e similari.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

E' consentito, altresì, l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie, zone e località — comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3 — e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

Art. 9.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con la denominazione di origine controllata « Cirò » rosso o rosato e bianco, vini che non rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare, è punito a norma dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
VALSECCHI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
TANASSI

(4748)

DECRETO MINISTERIALE 5 maggio 1969.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di zone site nel comune di Chiavenna.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Sondrio per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 22 luglio 1966, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, le zone del monte Tabor, del Cimitero e dei Crotti site nel comune di Chiavenna;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Chiavenna;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo, da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che le zone predette hanno notevole interesse pubblico perchè, situate in fondo valle, sono inquadrate da ripidi declivi terminanti in masse rocciose fino alle propaggini del pizzo Stella e sono caratterizzate dalla presenza dei Crotti, particolari costruzioni inserite nella roccia, e da grossi massi ciclopici che si trovano nella zona del Paradiso, un'altura rocciosa ed in parte rivestita di verde. Il predetto territorio, infine, oltre a formare un quadro naturale visibile dalla statale dello Spluga e da altre minori arterie, costituisce un insieme di cose immobili dal caratteristico aspetto, di rilevante valore estetico e tradizionale;

Decreta:

Le zone del monte Tabor, del Cimitero e dei Crotti site nel comune di Chiavenna hanno notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e sono, quindi, sottoposte a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. L'area del vincolo è delimitata nel modo seguente: mappali 146, 150, 209, 201, 127 e 102, dalla strada comunale della Crocetta, dalla strada

della Capiola, dai mappali 183, 180, 175, 9, 7, 11 e 205, via Maurizio Quadrio, il limite di piazza Castello, corso Don G. B. Picchi, corso di Pratogiano, tratto di via del Deserto per ricongiungersi al mappale 146.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Sondrio.

La soprintendenza ai monumenti di Milano curerà che il comune di Chiavenna provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 5 maggio 1969

p. *Il Ministro*: PELLICANI

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Sondrio

L'anno 1966 (millenovecentosessantasei) addì 22 (ventidue) del mese di luglio, alle ore 9, in Sondrio, nella sala della giunta provinciale di Sondrio, si è riunita la commissione provinciale per la formazione degli elenchi delle bellezze naturali ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

(*Omissis*).

Il presidente, constatato che la commissione è riunita in numero legale dichiara valida l'adunanza.

(*Omissis*).

6) CHIAVENNA - Tutela paesistica di una parte del territorio comunale.

(*Omissis*).

La commissione delibera l'apposizione del vincolo sul territorio sopra descritto delimitato come segue:

mappali 146, 150, 209, 201, 127, 102, dalla strada comunale della Crocetta, dalla strada della Capiola, dai mappali 183, 180, 175, 9, 7, 11, 205, via Maurizio Quadrio, il limite di piazza Castello, corso Don G. B. Picchi, corso di Pratogiano, tratto di via del Deserto per ricongiungersi al mappale 146.

(*Omissis*).

(4675)

DECRETO MINISTERIALE 5 maggio 1969.

Integrazione salariale in favore degli operai, sospesi o lavoranti ad orario ridotto, dipendenti dalle ditte industriali del settore vetro e cristallo piani della provincia di Caserta.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO, E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che nelle aziende esplicanti attività industriali del vetro e cristallo piani della provincia di Caserta si è determinata una situazione di crisi economica per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavorano ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale previsto dalla suddetta legge in favore degli operai sospesi o lavoranti ad orario ridotto dipendenti dalle ditte industriali del settore vetro e cristallo piani della provincia di Caserta;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Art. 1.

E' dichiarata, ai fini della corresponsione agli operai lavoranti ad orario ridotto o sospesi dal lavoro, dipendenti dalle ditte industriali del settore del vetro e cristallo piani della provincia di Caserta, del trattamento previsto dall'art. 2 della legge 5 novembre 1968, numero 1115, la condizione di crisi economica locale delle attività industriali del vetro e cristallo piani della provincia di Caserta.

Art. 2.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 17 marzo 1969 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 maggio 1969

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BRODOLINI

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
PRETI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
TANASSI

(4811)

DECRETO MINISTERIALE 8 maggio 1969.

Dichiarazione di crisi economica locale nel settore delle costruzioni ferroviarie e del materiale rotabile in genere della provincia di Savona.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO, E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che nelle aziende esplicanti attività nel settore delle costruzioni ferroviarie e del materiale rotabile in genere della provincia di Savona si è determinata una situazione di crisi economica per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavorano ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale previsto dalla suddetta legge in favore degli operai sospesi o lavoranti ad orario ridotto dipendenti dalle ditte industriali del settore delle costruzioni ferroviarie e del materiale rotabile in genere della provincia di Savona;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Art. 1.

E' dichiarata, ai fini della corresponsione agli operai lavoranti ad orario ridotto o sospesi dal lavoro, dipendenti dalle ditte industriali del settore delle costruzioni ferroviarie e del materiale rotabile in genere della provincia di Savona, del trattamento previsto dall'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di crisi economica locale delle attività industriali delle costruzioni ferroviarie e del materiale rotabile in genere della provincia di Savona.

Art. 2.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 1° febbraio 1969 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 maggio 1969

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BRODOLINI

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
PRETI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'industria il commercio e l'artigianato
TANASSI

(4783)

DECRETO MINISTERIALE 20 maggio 1969.

Nomina di un membro del consiglio di amministrazione del Banco di Sardegna, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Cagliari.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 298;

Visto l'art. 11 dello statuto del Banco di Sardegna, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Cagliari, approvato con proprio decreto 31 gennaio 1955 e successivamente modificato con decreti 18 luglio 1962 e 11 marzo 1968;

Visto il proprio decreto in data 8 maggio 1968, con il quale il sig. Angelo Cucca è stato nominato membro del consiglio di amministrazione del predetto istituto su indicazione del Presidente della Regione autonoma della Sardegna;

Considerato che nei confronti del sig. Cucca, stante la sua qualità di insegnante elementare di ruolo, si è venuta a configurare, ai sensi dell'art. 39 del citato statuto, un'incompatibilità per la quale non sussiste possibilità di deroga;

Vista la lista dei nomi indicati dal Presidente della Regione autonoma della Sardegna ai fini della scelta di un nuovo consigliere di amministrazione del ripetuto istituto;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il dott. Francesco Stefano Masala è nominato membro del consiglio di amministrazione del Banco di Sardegna, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Cagliari, in sostituzione del sig. Angelo Cucca.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 maggio 1969

Il Ministro: COLOMBO

(4724)

DECRETO MINISTERIALE 21 maggio 1969.

Modifica dello statuto del Banco di Roma, banca d'interesse nazionale con sede in Roma.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto lo statuto del Banco di Roma, banca d'interesse nazionale con sede in Roma, approvato con decreto del Capo del Governo in data 7 ottobre 1936 e successivamente modificato con decreti dello stesso Capo del Governo in data 3 maggio 1939, 28 aprile 1940 e 31 agosto 1942 e con decreti ministeriali 15 marzo 1946, 3 giugno 1949, 3 giugno 1959 e 16 giugno 1966;

Vista la deliberazione in data 21 aprile 1969 dell'assemblea straordinaria degli azionisti del predetto banco, concernente la modifica del primo e terzo comma dell'art. 19 dello statuto del banco medesimo;

Visto l'art. 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Ritenuta l'urgenza;

Decreta:

Si approva la modifica del primo e terzo comma dell'art. 19 dello statuto del Banco di Roma, banca d'interesse nazionale con sede in Roma, in conformità del seguente testo:

Art. 19, primo comma: L'amministrazione della società è affidata ad un consiglio di amministrazione composto da undici a tredici membri secondo quanto viene stabilito dall'assemblea.

Art. 19, terzo comma: Qualora, però, venissero a cessare dalle funzioni più di quattro amministratori, i restanti amministratori si intenderanno dimissionari e dovranno procedere alla convocazione dell'assemblea per la nomina dell'intero consiglio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 maggio 1969

Il Ministro: COLOMBO

(4735)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto ministeriale 30 maggio 1969:

Fabi Andrea, notaio residente nel comune di Asso, distretto notarile di Como, è trasferito nel comune di Como.

Soave Melchiorre, notaio residente nel comune di Alassio, distretto notarile di Savona, è trasferito nel comune di Lecco, distretto notarile di Como.

Cornelio Achille, notaio residente nel comune di Longobucco, distretto notarile di Cosenza, è trasferito nel comune di San Fedele Intelvi, distretto notarile di Como.

Ribolzi Agostino, notaio residente nel comune di Gagliano Castelferrato, distretto notarile di Nicosia, è trasferito nel comune di Bellagio, distretto notarile di Como.

Sorgato Antonio, notaio residente nel comune di Falerna, distretto notarile di Nicastro, è trasferito nel comune di Novara.

Unia Stefano, notaio residente nel comune di Fondo, distretto notarile di Trento, è trasferito nel comune di Nizza Monferrato, distretto notarile di Alessandria.

(4812)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Trasferimento al patrimonio dello Stato di area demaniale marittima sita nel comune di Teulada

Con decreto del Ministro per la marina mercantile, di concerto con il Ministro per le finanze, in data 1° aprile 1969, è stata dismessa dal pubblico demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato la zona sita nel comune di Teulada, avente la superficie di metri quadrati 13.820, riportata nel catasto del predetto comune al foglio n. 14, sezione I, mappale n. 3.

(4669)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso di smarrimento di diplomi di abilitazione definitiva all'esercizio professionale

Il dott. Luciano Riva, nato a Scandiano (Reggio Emilia) il 24 settembre 1928, ha dichiarato di avere smarrito il diploma di abilitazione definitiva all'esercizio della professione di farmacista rilasciatogli dall'Università di Parma in data 20 novembre 1964.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Parma.

Il dott. Francesco Santo Riezzo, nato a Squinzano (Lecce) il 25 novembre 1921, ha dichiarato di avere smarrito il diploma di abilitazione definitiva all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dall'Università di Bari in data 26 febbraio 1969.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Bari.

Il dott. Gaetano Depalo, nato a Bitonto (Bari) il 14 settembre 1916, ha dichiarato di avere smarrito il diploma di abilitazione definitiva all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dall'Università di Bari in data 11 aprile 1967.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Bari.

(4678)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Conferma del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Taranto

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 3056 in data 12 maggio 1969 il prof. Giuseppe Marangelli è stato confermato nella carica di presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Taranto.

(4752)

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni applicabili dal 1° ottobre 1968 al 31 ottobre 1968, a norma del Regolamento C.E.E. n. 1517/68, ai prodotti di cui all'art. 1, lettera d) del Regolamento C.E.E. n. 120/67 (settore cereali) esclusi i prodotti di cui alla voce n. 23.07-B della tariffa doganale (foraggi melassati o zuccherati, ecc.) ed all'art. 1, paragrafo 1, lettera c) del Regolamento C.E.E. n. 359/67 (settore riso), esportati verso Paesi terzi.

Numero della Tariffa	Denominazione delle merci	Ammontare delle restituzioni in unità di conto (u.c.) per 100 kg (1 u.c. = lire italiane 625)
ex 11.01 C	Farina d'orzo, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale al 2 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale all'1,1 % in peso	7,337
	Farina d'orzo, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale al 2 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è superiore all'1,1 % in peso	4,620
	Farina d'orzo, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è superiore al 2 % in peso	4,620
ex 11.01 D	Farina d'avena, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale al 2,3 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale all'1,8 % in peso	6,488
	Farina d'avena, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale al 2,3 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è superiore all'1,8 % in peso	4,085

Numero della Tariffa	Denominazione delle merci	Ammontare delle restituzioni in unità di conto (u.c.) per 100 kg (1 u.c. = lire italiane 625)
ex 11.01 D *segue*	Farina d'avena, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è superiore al 2,3 % in peso	4,085
ex 11.01 E I	Farina di granturco, il cui tenore in materie grasse, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale all'1,5 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale all'1 % in peso	7,382
	Farina di granturco, il cui tenore in materie grasse, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale all'1,5 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è superiore all'1 % in peso	4,648
11.01 E II	Farina di granturco, il cui tenore in materie grasse, calcolato sulla materia secca, è superiore all'1,5 %, in peso	4,648
11.01 H	Farina di miglio	4,103
11.01 K	Farina di sorgo o di durra	4,349
ex 11.02 A II	Semole e semolini di segala, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale al 2 % in peso	4,629
	Semole e semolini di segala, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è superiore al 2 % in peso	4,629
ex 11.02 A III	Semole e semolini d'orzo, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale al 2 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale all'1,1 % in peso	8,152
	Semole e semolini d'orzo, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale al 2 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è superiore all'1,1 % in peso	4,620
	Semole e semolini d'orzo, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è superiore al 2 % in peso	4,620
ex 11.02 A IV	Semole e semolini d'avena, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale al 2,3 % in peso ed il cui tenore in involucri è inferiore allo 0,1 %	7,209
	Semole e semolini d'avena, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale al 2,3 % in peso ed il cui tenore in involucri è uguale o superiore allo 0,1 % ed inferiore all'1,5 %	5,767
	Semole e semolini d'avena, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale al 2,3 % in peso ed il cui tenore in involucri è uguale o superiore all'1,5 %	4,085
	Semole e semolini d'avena, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è superiore al 2,3 % in peso	4,085
ex 11.02 A V a 1	Semole e semolini di granturco, il cui tenore in materie grasse, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale all'1,5 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale all'1 % in peso	7,382
ex 11.02 A V a 2	Semole e semolini di granturco, il cui tenore in materie grasse, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale all'1,5 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è superiore all'1 % in peso	4,648
11.02 A V b	Semole e semolini di granturco, il cui tenore in materie grasse, calcolato sulla materia secca, è superiore all'1,5 % in peso	4,648
11.02 A VIII	Semole e semolini di miglio	4,103
11.02 A IX	Semole e semolini di sorgo e di durra	4,349
11.02 B I	Cereali mondati di frumento (grano) (1)	4,999
11.02 B II	Cereali mondati di segala (1)	4,629
11.02 B III	Cereali mondati d'orzo (1)	5,888
11.02 B IV a	Avena spuntata	4,085
ex 11.02 B IV b	Cereali mondati d'avena, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale al 2,3 % in peso ed il cui tenore in involucri è inferiore allo 0,1 % (1)	6,408
	Cereali mondati d'avena, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale al 2,3 % in peso ed il cui tenore in involucri è uguale o superiore allo 0,1 % ed inferiore all'1,5 % (1)	5,207
	Cereali mondati d'avena, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale al 2,3 % in peso ed il cui tenore in involucri è uguale o superiore all'1,5 % (1)	4,085
	Cereali mondati d'avena, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è superiore al 2,3 % in peso (1)	4,085

Numero della Tariffa	Denominazione delle merci	Ammontare delle restituzioni in unità di conto (u.c.) per 100 kg (1 u.c. = lire italiane 625)
11.02 B V	Cereali mondati di granturco (1)	4,648
11.02 B VII	Cereali mondati di miglio (1)	4,103
11.02 B VIII	Cereali mondati di sorgo e di durra (1)	4,349
11.02 C I	Cereali perlati di frumento (grano) (2)	4,999
11.02 C II	Cereali perlati di segala (2)	4,629
ex 11.02 C III	Cereali perlati d'orzo, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale all'1 % in peso (senza talco) (2)	9,964
	Cereali perlati d'orzo, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è superiore all'1 % in peso (senza talco) (2)	7,246
11.02 C IV	Cereali perlati d'avena (2)	4,085
11.02 C V	Cereali perlati di granturco (2)	4,648
11.02 C VII	Cereali perlati di miglio (2)	4,103
11.02 C VIII	Cereali perlati di sorgo o di durra (2)	4,349
11.02 D I	Cereali solamente spezzati o schiacciati di frumento (grano), non denaturati . . .	4,999
11.02 D II	Cereali solamente spezzati o schiacciati di segala	4,629
11.02 D III	Cereali solamente spezzati o schiacciati d'orzo	4,620
11.02 D IV	Cereali solamente spezzati o schiacciati d'avena	4,085
11.02 D V	Cereali solamente spezzati o schiacciati di granturco	4,648
11.02 D VII	Cereali solamente spezzati o schiacciati di miglio	4,103
11.02 D VIII	Cereali solamente spezzati o schiacciati di sorgo o di durra	4,349
ex 11.02 E I	Fiocchi di frumento (grano), il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale al 2 % in peso	4,999
	Fiocchi di frumento (grano), il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è superiore al 2 % in peso	4,999
ex 11.02 E II	Fiocchi di segala, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale al 2 % in peso	4,629
	Fiocchi di segala, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è superiore al 2 % in peso	4,629
ex 11.02 E III	Fiocchi d'orzo, il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 0,9 % in peso ed il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale all'1 % in peso	8,152
	Fiocchi d'orzo, il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale allo 0,9 % in peso ed il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è superiore all'1 % ed inferiore od uguale al 2 % in peso	5,888
	Fiocchi d'orzo, il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale allo 0,9 % in peso ed il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è superiore al 2 % in peso	4,620
	Fiocchi d'orzo, il cui contenuto in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è superiore allo 0,9 % in peso	4,620
ex 11.02 E IV	Fiocchi d'avena, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale al 2,3 % in peso ed il cui tenore in involucri è inferiore allo 0,1 %	8,010
	Fiocchi d'avena, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale al 2,3 % in peso ed il cui tenore in involucri è uguale o superiore allo 0,1 % ed inferiore all'1,5 %	6,408
	Fiocchi d'avena, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale al 2,3 % in peso ed il cui tenore in involucri è uguale o superiore all'1,5 % in peso	4,085
	Fiocchi d'avena, il cui contenuto in ceneri, calcolato sulla materia secca, è superiore al 2,3 % in peso	4,085
ex 11.02 E V	Fiocchi di granturco, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale al 2 % in peso	4,648
	Fiocchi di granturco, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è superiore al 2 % in peso	4,648
ex 11.02 E VIII	Fiocchi di miglio, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale al 2 % in peso	4,103
	Fiocchi di miglio, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è superiore al 2 % in peso	4,103

Numero della Tariffa	Denominazione delle merci	Ammontare delle restituzioni in unità di conto (u.c.) per 100 kg (1 u.c. = lire italiane 625)
ex 11.02 E IX	Fiocchi di sorgo o di durra, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale al 2 % in peso	4,349
	Fiocchi di sorgo o di durra, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è superiore al 2 % in peso	4,349
11.02 F I	Germi di frumento (grano), anche sfarinati	1,225
11.02 F II	Germi di cereali diversi da quelli di frumento (grano), anche sfarinati . . .	1,139
11.07 A I a	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma di farina . .	8,724
11.07 A I b	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	6,518
11.07 A II a	Malto non torrefatto, diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	8,062
11.07 A II b	Malto non torrefatto, diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	6,024
11.07 B	Malto torrefatto	7,020
11.08 A I	Amido di granturco	3,241
11.08 A III	Amido di frumento (grano)	2,361
11.08 A IV	Fecola di patate	3,241
11.08 A V	Amido di cereali diversi dal granturco, dal riso e dal frumento (grano) e fecola diversa dalla fecola di patate	3,241
ex 11.09 A	Glutine e farina di glutine, non torrefatti, di frumento (grano), il cui tenore in proteine, calcolato sulla materia secca, è uguale o superiore all'82 % in peso	4,292
	Glutine e farina di glutine, non torrefatti, diversi da quelli di frumento (grano), il cui tenore in proteine, calcolato sulla materia secca, è uguale o superiore al 63 % in peso	4,026
17.02 B II a	Glucosio diverso dal glucosio contenente, allo stato secco, 99 % o più, in peso, di prodotto puro, presentato sotto forma di polvere cristallina bianca, anche agglomerata	4,227
17.02 B II b	Glucosio e sciroppo di glucosio, diversi dal glucosio e sciroppo di glucosio, contenenti, allo stato secco, 99 % o più di prodotto puro, presentati sotto forma diversa da quella di polvere cristallina bianca, anche agglomerata	3,241
17.05 B I	Glucosio aromatizzato o colorato, presentato sotto forma di polvere cristallina bianca anche agglomerata	4,227
17.05 B II	Glucosio o sciroppo di glucosio, aromatizzati o colorati, presentati sotto forma diversa da quella di polvere cristallina bianca anche agglomerata	3,241
23.02 A I a	Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali di granturco o di riso, il cui tenore in amido è inferiore od uguale al 35 % in peso	1,119
23.02 A I b 1	Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali di granturco o di riso, il cui tenore in amido è superiore al 35 % e inferiore o uguale al 45 % in peso e che hanno subito un processo di denaturazione	1,119
23.02 A I b 2	Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali di granturco o di riso, il cui tenore in amido è superiore al 35 % in peso e che non hanno subito un processo di denaturazione, o che hanno subito un processo di denaturazione ed il cui tenore in amido è superiore al 45 % in peso	1,119
23.02 A II a	Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali diversi dal granturco e dal riso, il cui tenore in amido è inferiore od uguale al 28 % in peso, e la cui proporzione di prodotto che passa attraverso un setaccio di larghezza di maglie pari a 0,2 mm non eccede il 10 % in peso oppure, nel caso contrario, il cui prodotto passato attraverso il setaccio ha un tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, uguale o superiore all'1,5 % in peso	1,119
23.02 A II b	Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali diversi dal granturco e dal riso, che non figurano al numero di nomenclatura 23.02 A II a	1,119

(1) Cereali mondati sono i chicchi di cereali nudi ai quali è stata tolta parte del pericarpo oppure i chicchi di cereali vestiti ai quali sono state tolte le pule che aderiscono strettamente al pericarpo — ad esempio per l'orzo vestito — oppure che avvolgono il pericarpo in modo tale da non poter essere tolte mediante battitura o in altro modo (come per l'avena).

Tali prodotti all'analisi debbono rispondere ai requisiti di cui all'Allegato III del Regolamento comunitario n. 684/68.

(2) *Cereali perlati, principalmente di orzo, sono i* cereali di spessore uniforme completamente privi di pule, pericarpo ed embrione, per la maggior parte privi del tegumento seminale e dello stato aleuronico, di forma arrotondata da ogni parte.

Tali prodotti all'analisi debbono rispondere ai requisiti di cui all'Allegato III del Regolamento comunitario n. 684/68.

(2245)

MINISTERO DELLE FINANZE

Tabella dei prelievi applicabili ai prodotti indicati dall'articolo 1, paragrafo 2, lettere b), c), d) ed e) del Regolamento comunitario n. 13/64 (settore latte e prodotti lattiero-caseari) per il periodo dal 19 marzo 1968 al 31 marzo 1968

Prelievi applicabili all'importazione dei prodotti previsti dal Regolamento comunitario n. 13/64 (settore latte e prodotti lattiero-caseari) in provenienza da:

— Stati membri della C.E.E., quando tali prodotti sono scortati da certificato di circolazione Mod. D.D. 4

— Paesi terzi

Prelievi in lire italiane per quintale netto

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.02		Latte e crema di latte, conservati, concentrati o zuccherati (*a*) (*b*):						
		A. senza aggiunta di zuccheri:						
	09	I. siero di latte	zero	zero	zero	zero	2.251	3.851
		II. latte e crema di latte, in polvere, in imballaggi immediati ermeticamente chiusi di contenuto netto di 5 kg o meno:						
	12	a. con aggiunta di altre sostanze (purchè non si tratti esclusivamente di antiossidanti, di emulsionanti o di vitamine), ad esclusione del latte e della crema di latte solamente acidificati, nonchè del latticello	15.507	13.400	14.507	15.507	18.115	41.871
		b. altri, aventi tenore in peso di materie grasse:						
	15	1. inferiore o uguale all'1,5 %	7.797	4.890	2.164	7.797	8.498	22.390
	16	2. superiore all'1,5% e inferiore o uguale al 13 %	4.125	938	2.660	4.125	5.618	24.296
	17	3. superiore al 13 % e inferiore o uguale al 18 %	3.045	938	2.045	3.045	5.653	26.871
	18	4. superiore al 18 % e inferiore o uguale al 24 %	1.749	938	1.307	1.749	5.692	29.961
	19	5. superiore al 24 % e inferiore o uguale al 27 %	1.101	938	938	1.101	5.716	31.506
	20	6. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 30 %	938	989	938	938	5.737	33.051
	21	7. superiore al 30 % e inferiore o uguale al 43 %	938	1.210	938	938	5.828	39.746
	24	8. superiore al 43 %	938	1.686	938	938	6.024	54.166
		III. altri:						
		a. latte (escluso il latticello avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale al 6 %) e crema di latte, in polvere, aventi tenore in peso di materie grasse:						
	27	1. superiore all'1,5 % e inferiore o uguale al 13 %	3.187	zero	1.722	3.187	4.680	20.546
	28	2. superiore al 13 % e inferiore o uguale al 18 %	2.107	zero	1.107	2.107	4.715	23.121
	29	3. superiore al 18 % e inferiore o uguale al 24 %	811	zero	369	811	4.754	26.211
	30	4. superiore al 24 % e inferiore o uguale al 27 %	163	zero	zero	163	4.778	27.756
	31	5. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 30 %	zero	51	zero	zero	4.799	29.301
	32	6. superiore al 30 % e inferiore o uguale al 43 %	zero	272	zero	zero	4.890	35.996
	35	7. superiore al 43 %	zero	748	zero	zero	5.086	50.416

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.02 (segue)		b. latte in polvere, avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 %; latticello in polvere, avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale al 6 %:						
	38	1. destinati all'alimentazione del bestiame (c) (m) (n)	zero	zero	zero	zero	zero	7.453
	41	2. altri (m)	6.859	3.952	1.226	6.859	7.560	18.640
		c. latte condensato e altri, aventi tenore in peso di materie grasse:						
	40	1. inferiore o uguale al 15 %	2.851	6.961	zero	6.437	3.765	15.595
	44	2. superiore al 15 % e inferiore o uguale al 27 %	2.851	6.961	zero	6.437	4.569	24.391
	43	3. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 45 %	zero	zero	zero	zero	2.049	39.641
	45	4. superiore al 45 %	zero	zero	zero	zero	3.482	67.390
		B. con aggiunta di zuccheri:						
		I. latte e crema di latte, in polvere, in imballaggi immediati ermeticamente chiusi, di contenuto netto di 5 kg o meno:						
		a. latte speciale, detto « per l'alimentazione dei bambini lattanti » (d) in scatole metalliche ermeticamente chiuse, di contenuto netto di 500 gr o meno ed avente un tenore in peso di materie grasse:						
	71	1. superiore al 10 % ed inferiore o uguale all'11 % (s)	15.507	13.400	14.507	15.507	18.115	27.500
	73	2. superiore al 14,50 % ed inferiore o uguale al 15,50 % (s)	15.507	13.400	14.507	15.507	18.115	30.000
	75	3. superiore al 17 % ed inferiore o uguale al 18 % (s)	15.507	13.400	14.507	15.507	18.115	31.875
	78	4. superiore al 23 % ed inferiore o uguale al 24 % (s)	15.507	13.400	14.507	15.507	18.115	33.125
	48	b altri	15.507	13.400	14.507	15.507	18.115	41.871
		II. altri:						
		a. latte e crema di latte, in polvere, aventi tenore in peso di materie grasse (e):						
	50	1. superiore all'1,5 % e inferiore o uguale al 13 %	3.187 (g)	zero (g)	1.722 (g)	3.187 (g)	4.680 (g)	20.546 (g)
	51	2. superiore al 13 % e inferiore o uguale al 18 %	2.107 (g)	zero (g)	1.107 (g)	2.107 (g)	4.715 (g)	23.121 (g)
	52	3. superiore al 18 % e inferiore o uguale al 24 %	811 (g)	zero (g)	369 (g)	811 (g)	4.754 (g)	26.211 (g)
	53	4. superiore al 24 % e inferiore o uguale al 27 %	163 (g)	zero (g)	zero (g)	163 (g)	4.778 (g)	27.756 (g)
	54	5. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 30 %	zero (g)	51 (g)	zero (g)	zero (g)	4.799 (g)	29.301 (g)
	55	6. superiore al 30 % e inferiore o uguale al 43 %	zero (g)	272 (g)	zero (g)	zero (g)	4.890 (g)	35.996 (g)
	58	7. superiore al 43 %	zero (g)	748 (g)	zero (g)	zero (g)	5.086 (g)	50.416 (g)
	61	b. latte in polvere, avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 % (e)	6.859 (g)	3.952 (g)	1.226 (g)	6.859 (g)	7.560 (g)	18.640 (g)
		c. latte condensato ed altri, aventi tenore in peso di materie grasse:						
	65	1. inferiore o uguale al 27 %	2.664	1.509	983	2.664	9.949	25.891
	66	2. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 45 % (e)	3.125	3.125	3.125	3.125	5.174	44.641
	69	3. superiore al 45 % (e)	3.125	3.125	3.125	3.125	6.607	72.390

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.03		Burro (*a*):						
	02	A. burro fuso, ghee	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*) (*i*)	95.138 (*h*)
		B. altro:						
	05	I. il cui pH, nella fase acquosa, è inferiore o uguale a 5,5 (*c*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*) (*i*)	79.282 (*h*)
	08	II. non nominato	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*) (*i*)	79.282 (*h*)
04.04		Formaggi e latticini (*a*):						
		A. Emmental, Gruyère, Sbrinz ed Appenzell, aventi un tenore minimo di materie grasse pari al 45 % in peso della sostanza secca, di una maturazione di almeno tre mesi (*t*):						
		I. in forme standard (*o*) e di un valore franco frontiera (*p*) per 100 kg di peso netto:						
	04 34	a. uguale o superiore a 107,5 U.C. ed inferiore a 132 U.C.	zero	zero	zero	zero	zero	12.500
	07 35	b. uguale o superiore a 132 U.C.	zero	zero	zero	zero	zero	4.688
		II. in pezzi condizionati sotto vuoto:						
		a. con la crosta almeno da un lato, di un peso netto uguale o superiore a 450 gr ed un valore franco frontiera (*p*) per 100 kg di peso netto:						
	08 37	1. uguale o superiore a 135,5 U.C. ed inferiore a 160 U.C.	zero	zero	zero	zero	zero	12.500
	11 38	2. uguale o superiore a 160 U.C.	zero	zero	zero	zero	zero	4.688
	12 40	b. altri, di un peso netto uguale o superiore a 75 gr ed inferiore o uguale a 250 gr (*q*) e di un valore franco frontiera (*p*), per 100 kg di peso netto, uguale o superiore a 180 U.C.	zero	zero	zero	zero	zero	4.688
	27	B. formaggi di Glaris alle erbe (detto Schabziger) fabbricati con latte spannato ed aggiunta di erbe finemente tritate (*c*)	esente	esente	esente	esente	esente	12 % sul valore
	55	C. Cheddar (Chester) avente un tenore minimo in materie grasse del 50 % in peso della sostanza secca	zero	zero	zero	zero	zero	32.112
		D. formaggi a pasta erborinata:						
	28	I. Roquefort	esente	esente	esente	esente	esente	11.834
	02 31 57	II. Gorgonzola ed altri	2.251	zero	zero	2.251	zero	11.834
		E. altri (esclusi i formaggi fusi):						
		I. Grana (in particolare Parmigiano Reggiano, Grana Padano), Pecorino, Reggianito, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E, aventi tenore di acqua inferiore o uguale al 47 % in peso della materia non grassa:						
	58	— Grana (in particolare Parmigiano Reggiano, Grana Padano)	esente	esente	esente	esente	esente	24.525
	59	— Pecorino	esente	esente	esente	esente	esente	24.525
	61	— non nominati	esente	esente	esente	esente	esente	24.525
	15 41	II. Emmental, Gruyère e Sbrinz	zero	zero	zero	zero	zero	40.545
		III. Cheddar, Chester:						
	62	— Cheddar	32.112 (*l*)	zero	32.112 (*l*)	zero	32.112 (*l*)	32.112
	65	— Chester	zero	zero	zero	zero	zero	32.112

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.04 (segue)	67 45 48 51	IV. Asiago, Caciocavallo, Cantal, Comtè, Danbo, Edam, Elbo, Fontal, Fontina, Friesenagel-e Kanterkaas, Gouda, Herrgaord, Leidse, Maribo, Montasio, Pressato, Provolone, Ragusano, Samsoe, Svecia, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E, aventi tenore di acqua superiore al 47% e inferiore o pari al 62% in peso della materia non grassa	zero	7.739	zero	zero	5.745 (*i*)	32.996
	42	V. Tilsit (Havarti)	zero	4.380	zero	zero	5.058 (*i*)	15.308
	70	VI. Saint-Paulin, Butterkase, Italico, Saint-Nectaire, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E, aventi tenore di acqua superiore al 62 % e inferiore o uguale al 68 % in peso della materia non grassa	zero	zero	zero	zero	zero (*i*)	17.171
	01 33 74	VII. Camembert, Brie, Taleggio, Maroilles, Coulommiers, Carrè de l'Est, Reblochon, Pont l'Evêque, Neufchâtel, Limbourg, Romadour, Hervé, Harzer Kase, Fromage de Bruxelles, Stracchino, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E, aventi tenore di acqua superiore al 68 % e inferiore o uguale al 73 % in peso della materia non grassa	zero	zero	zero	zero	zero	16.626
		VIII. Latticini ed altri:						
	ex 17 ex 20 ex 23 ex 36	a. in imballaggi di contenuto netto di 250 gr. o meno ed aventi tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale al 32 %	zero	zero	zero	zero	zero	16.626
	ex 17 ex 20 ex 23 ex 36	b. altri	zero	zero	zero	zero	zero	16.626 (*r*)
		F. formaggi fusi:						
		I. formaggi fusi nella cui fabbricazione non sono stati impiegati altri formaggi che l'Emmental, il Gruyère e l'Appenzell ed eventualmente, a titolo aggiuntivo Glaris alle erbe (detto Schabziger) condizionati (in scatole o in fette) per la vendita al minuto (*f*) di un valore franco frontiera (*p*) per 100 kg di peso netto pari o maggiore a 110 U.C. ed aventi un tenore in materie grasse in peso di sostanza secca:						
	75 85	a. superiore al 40 % ed inferiore o uguale al 48 % per il totale delle porzioni o delle fette (*u*)	2.188	7.212	2.188	2.188	7.961 (*i*)	18.750
	76 88	b. superiore al 40 % ed inferiore o uguale al 48 % per i 5/6 del totale delle porzioni o delle fette e per il 6°. restante non superiore al 56 % (*u*)	2.188	7.212	2.188	2.188	7.961 (*i*)	19.375
	78 91	c. superiore al 48 % ed inferiore o uguale al 56 % per il totale delle porzioni o delle fette (*u*)	2.188	7.212	2.188	2.188	7.961 (*i*)	21.875
	82 94	II. altri	2.188	7.212	2.188	2.188	7.961 (*i*)	35.162
17.02 -A		Lattosio e sciroppo di lattosio (*a*):						
	03	I. contenenti, allo stato secco, 99 % o più, in peso, di prodotto puro	esente	esente	esente	esente	esente	8.513
	04	II. altri	esente	esente	esente	esente	esente	8.513

NOTE

(*a*) Il prelievo applicabile al miscugli rientranti nel Capitolo 4 della Tariffa doganale, costituiti da prodotti di cui alle voci 04.02, 04.03, 04.04 e 17.02-A, è quello applicabile al componente soggetto al prelievo più elevato e che, nello stesso tempo, rappresenta almeno il 10% in peso del miscuglio. Qualora non sia possibile in tal modo provvedere alla fissazione del prelievo, il prelievo applicabile ai miscugli sopracitati è quello che risulta applicabile secondo la classificazione tariffaria di detti miscugli

(*b*) In conformità alle Note Esplicative della Tariffa dei dazi doganali di importazione l'aggiunta di sostanze diverse dagli zuccheri, nell'ambito della voce n. 04.02, è consentita soltanto qualora trattisi di aggiunta in deboli quantità che non modifichino il carattere tariffario dei prodotti. Un'aggiunta al latte in polvere di amido destinato particolarmente a mantenere il latte ricostituito nel suo stato fisico normale e che non superi il 10% in peso è da considerarsi come debole.

(*c*) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(*d*) Per l'applicazione di questa sottovoce, per latte speciale detto « per l'alimentazione dei bambini lattanti », si intendono i prodotti esenti da germi patogeni e tossinogeni e che contengono meno di 10.000 batteri aerobi aventi la possibilità di riprendere la loro attività biologica e meno di 2 batteri coliformi per grammo.

(*e*) Per il calcolo del tenore in materie grasse il peso dello zucchero aggiunto non deve essere preso in considerazione.

(*f*) Per l'applicazione di questa sottovoce, per formaggi condizionati (in scatole o in fette) destinati alla vendita al minuto, si intendono quelli della specie presentati in porzioni singole o in fette e condizionati esclusivamente in una delle tre forme seguenti:

1) in scatole circolari o semicircolari contenenti almeno 3 o al massimo 12 porzioni singole e non eccedenti il peso netto globale di 250 gr, oppure una sola porzione non eccedente il peso netto di 56 gr;

2) in scatole circolari o poligonali (diverse da quelle quadrate o rettangolari) contenenti almeno 12 porzioni singole, il cui peso netto globale sia compreso tra 450 gr e 1000 gr;

3) in fette imballate singolarmente in fogli di alluminio e di un peso netto unitario non superiore a 30 gr.

(*g*) Il prelievo nella misura indicata, rappresenta il prelievo da prendere a base per la determinazione del prelievo applicabile da calcolarsi in funzione del rapporto in peso esistente tra i componenti in latte e l'insieme del prodotto.

Il prelievo così determinato va, poi, aumentato di un importo fisso di 5 U.C. per quintale di prodotto, per provenienze dagli Stati membri e di 8 U.C. per provenienze dai Paesi terzi.

Il prelievo applicabile, per quintale di prodotto, sarà pertanto calcolato con le seguenti formule:

per gli scambi intracomunitari: $\text{Prelievo} = \text{Pb} \times \frac{\text{Cl}}{100} + 3.125$; per gli scambi con i Paesi terzi: $\text{Prelievo} = \text{Pb} \times \frac{\text{Cl}}{100} + 5.000$, dove:

— Pb rappresenta il prelievo indicato, per ciascun Paese di provenienza, nella colonna corrispondente della Tabella;

— Cl il peso, in chilogrammi, dei componenti il latte per 100 kg di prodotto;

— 3.125 l'importo fisso, espresso in lire, corrispondente a 5 U.C. per i Paesi C.E.E.;

— 5.000 l'importo fisso, espresso in lire, corrispondente a 8 U.C. per i Paesi terzi.

(*h*) Per il burro in imballaggi immediati di un chilogramma o meno va applicato, in aggiunta al prelievo, un supplemento di prelievo di lire 3.124 per quintale.

(*i*) Il prelievo nella misura indicata è applicabile soltanto quando la merce risulti scortata da certificato di circolazione Mod. D.D. 4 nel quale risulti:

— nel quadro *A* l'indicazione dell'Italia come Paese di destinazione;

— nel quadro *B* il visto dell'Autorità competente dello Stato membro esportatore indicante che è stato riscosso all'atto dell'esportazione l'importo di compensazione in vigore il giorno dell'esportazione.

In mancanza di tali indicazioni sarà applicato il prelievo per le provenienze da Paesi terzi.

(*l*) Non è riscosso alcun prelievo quando il formaggio è scortato da certificato di circolazione Mod. D.D. 4 dove nel quadro *B* risulti apposta dall'Autorità competente dello Stato membro esportatore, una delle seguenti indicazioni:

« Prodotto che non ha formato oggetto di intervento ».
« Produit n'ayant pas fait l'objet d'intervention ».
« Keine Interventionsware ».
« Geen interventieprodukt ».

Se il certificato di circolazione Mod. D.D. 4, nel quadro *B*, non contiene l'indicazione di cui al precedente comma, non è riscosso alcun prelievo soltanto quando il formaggio venga utilizzato per la trasformazione in formaggio fuso, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(Per le norme vedi circolare a roneo Prot. n. 3517/UTCD del 28 aprile 1965).

(*m*) Per le provenienze da Stati membri della C.E.E., i prelievi comunitari si applicano soltanto quando la merce è scortata da certificato di circolazione Mod. D.D. 4 dove risulti apposta, nel quadro *B*, dalle Autorità competenti dello Stato membro esportatore, una delle seguenti annotazioni, secondo il caso:

1) per i prodotti della voce n. 04.02-A-III-b-1 (statistica 38):

« destinati all'alimentazione del bestiame (04.02-A-III-b-1) »
« fur Futterzwecke (04.02-A-III-b-1) »
« destinés à l'alimentation du bétail (04.02-A-III-b-1) »
« voor voederdoeleinden (04.02-A-III-b-1) »

2) per i prodotti della voce n. 04.02-A-III-b-2 (statistica 41):

« altri (04.02-A-III-b-2) »
« andere (04.02-A-III-b-2) »
« autres (04.02-A-III-b-2) »
« andere (04.02-A-III-b-2) »

Qualora sul certificato di circolazione Mod. D.D. 4 non risulti, secondo il caso, alcuna delle sopracitate annotazioni dovrà applicarsi, sia per i prodotti di cui alla voce n. 04.02-A-III-b-1 (statistica 38) che per i prodotti di cui alla voce n. 04.02-A-III-b-2 (statistica 41), il prelievo stabilito per le provenienze da Paesi terzi dei prodotti della voce n. 04.02-A-III-b-2 (statistica 41).

(*n*) Per i prodotti di cui alla voce n. 04.02-A-III-b-1 (statistica 38) importati da Stati membri della C.E.E. e scortati da certificato di circolazione Mod. D.D. 4 sul quale risulti, nel quadro *B*, l'annotazione di cui alla precedente nota *m*-1) è dovuto, in aggiunta al prelievo, un supplemento di prelievo di lire 12.094 per quintale.

Tale supplemento non è dovuto qualora il prodotto venga destinato alla fabbricazione di mangimi composti per animali, sotto l'osservanza delle norme e condizioni stabilite con la circolare a roneo VI/A/1967/215/Dog./000 del 30 marzo 1967 (prot. n. 2693/VI-A).

(*o*) Sono considerate forme standard quelle aventi i seguenti pesi netti:

Emmental . . . . da 60 kg a 130 kg inclusi
Gruyère e Sbrinz . . . . da 20 kg a 45 kg inclusi
Appenzell da 6 kg a 8 kg inclusi.

(*p*) E' considerato come valore franco frontiera il prezzo franco frontiera del Paese esportatore.

(*q*) Sono ammessi in questa sottovoce soltanto i prodotti sul cui imballaggio figurino almeno le indicazioni seguenti:

— la denominazione del formaggio;

— il tenore in materia grassa in peso della sostanza secca;

— l'imballatore responsabile;

— il nome del Paese d'origine del formaggio.

(*r*) In aggiunta al prelievo è dovuto un importo supplementare di lire 78.125 per quintale netto.

(*s*) Per le provenienze da Paesi terzi, l'ammissione in questa voce è subordinata alla presentazione di uno speciale certificato. In mancanza di tale certificato si applica il trattamento previsto per le provenienze da Paesi terzi della voce 04.02-B-I-b (statistica 48).

(*t*) Per le provenienze da Paesi terzi, l'ammissione in questa voce è subordinata alla presentazione di uno speciale certificato. In mancanza di tale certificato si applica il trattamento previsto per le provenienze Paesi terzi, rispettivamente:

— della voce 04.04-E-II (statistiche 15, 41) se trattasi di formaggi Emmental, Gruyère e Sbrinz;

— della voce 04.04-E-IV (statistica 48) se trattasi di formaggio Appenzell.

(*u*) Per le provenienze da Paesi terzi, l'ammissione in questa voce è subordinata alla presentazione di uno speciale certificato. In mancanza di tale certificato si applica il trattamento della voce 04.04-F-II (statistiche 82, 94).

(12244)

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi applicabili dal 1° maggio 1968 al 31 maggio 1968, a norma dei Regolamenti C.E.E. n. 530/68, n. 537/68 e 580/68, ai prodotti di cui all'art. 1, lettera d) del Regolamento C.E.E. n. 120/67 ed all'art. 1, lettera c) del Regolamento C.E.E. n. 359/67 (prodotti trasformati a base di cereali e di riso), in lire italiane per quintale:

— importazioni da Paesi terzi;

— importazioni dagli Stati africani e malgascio associati (S.A.M.A.) e dai Paesi e territori d'oltremare (P.T.O.M.).

Numero		Denominazione delle merci	Importazioni da:			
			Paesi terzi		S.A.M.A. E P.T.O.M.	
della Tariffa	della Statistica		dal 1°-5-68 al 10-5-68	dall'11-5-68 al 31-5-68	dal 1°-5-68 al 10-5-68	dall'11-5-68 al 31-5-68
ex 07.06-B	02 05	Radici di manioca, d'arrow-root, di salep, e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di amido, escluse le patate dolci	465,00	465,00	390,00	390,00
ex 11.01-C		Farine d'orzo o d'avena:				
		- di orzo:				
	13 19	- - il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale al 2%	4.963,125	4.963,125	4.650,625	4.650,625
	14 20	- - altre	2.791,875	2.791,875	2.635,625	2.635,625
		- di avena:				
	23	- - il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale al 2% . . .	4.444,375	4.444,375	4.131,875	4131,875
	24	- - altre	2.497,50	2.497,50	2.341,25	2.341,25
11.01-D	17	Farina di riso	156,25	156,25	zero	zero
11.01-E		Farine di cereali, altre:				
		- di granturco:				
	26 31 36	- - il cui tenore in sostanze grasse è inferiore o uguale all'1,5% . . .	4.921,875	4.921,875	4.609,375	4.609,375
	27 32 37	- - il cui tenore in sostanze grasse è superiore all'1,5% ed inferiore o uguale al 4% .	3.075,625	3.075,625	2.919,375	2.919,375
	29 34 39	- - il cui tenore in sostanze grasse è superiore al 4%	2.768,125	2.768,125	2.611,875	2.611,875
		- di grano saraceno:				
	40	- - il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale al 2%	312,50	312,50	zero	zero
	41	- - altre	156,25	156,25	zero	zero
	42	- di miglio o di panico	2.548,125	2.548,125	2.391,875	2.391,875
	44	- di sorgo o di durra	2.773,125	2.613,75	2.616,875	2.457,50
	43 47	- di scagliola o di altri cereali	156,25	156,25	zero	zero
11.02		Semole, semolini; cereali mondati, perlati, spezzati, schiacciati (compresi i fiocchi), esclusi il riso pilato, brillato, lucidato e quello spezzato; germi di cereali, anche sfarinati:				
		ex A. Semole, semolini; cereali mondati, perlati, spezzati, schiacciati (compresi i fiocchi):				
		I. di frumento:				
	026 075 076 002	- cereali mondati: di frumento o di spelta o di frumento segalato	4.947,50	4.947,50	4.791,25	4.791,25
	030 085 086 004	- cereali perlati: di frumento o di spelta o di frumento segalato	5.920,00	5.920,00	5.763,75	5.763,75

Numero		Denominazione delle merci	Importazioni da:			
			Paesi terzi		S.A.M.A. E P.T.O.M.	
della Tariffa	della Statistica		dal 1°-5-68 al 10-5-68	dall'11-5-68 al 31-5-68	dal 1°-5-68 al 10-5-68	dall'11-5-68 al 31-5-68
11.02 (segue)	031 096 097 005	- cereali soltanto spezzati o schiacciati: di frumento o di spelta o di frumento segalato	3.830,625	3.830,625	3.674,375	3.674,375
		- fiocchi di frumento o di spelta o di frumento segalato:				
	033 108 109 006	- - il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale al 2%	6.796.875	6.796,875	6.484,375	6.484,375
	036 120 121 019	- - altri	3.830,625	3.830,625	3.674,375	3.674,375
		II. di segala:				
		- semole e semolini:				
	038	- - il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale al 2%	5.451,25	5.451,25	5.138,75	5.138,75
	039	- - altri	3.068,125	3.068,125	2.911,875	2.911,875
	040	- cereali mondati	3.953,125	3.953,125	3.796,875	3.796,875
	042	- cereali perlati	4.724,375	4,724,375	4,568,125	4.568,125
	044	- cereali soltanto spezzati o schiacciati	3.068,125	3.068,125	2.911,875	2.911,875
		- fiocchi:				
	046	- - il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale al 2%	5.451,25	5.451,25	5.138,75	5.138,75
	048	- - altri	3.068,125	3.068,125	2.911,875	2.911,875
		III. di altri cereali:				
		a. fiocchi di orzo e di avena:				
		- di orzo:				
	050	- - il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale al 2%	5.480,00	5.480,00	5.167,50	5.167,50
	052	- - altri	2.791,875	2.791,875	2.635,625	2.635,625
		- di avena:				
	054	- - il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale al 2%	4.903,75	4.903,75	4.591,25	4.591,25
	056	- - altri	2.497,50	2.497,50	2.341,25	2.341,25
		b. altri:				
		- semole e semolini:				
		- - di orzo:				
	059	- - - il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale al 2%	4.963,125	4.963,125	4.650,625	4.650,625
	061	- - - altri	2.791,875	2.791,875	2.635,625	2.635,625
		- - di avena:				
	062	- - - il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale al 2%	4.444,375	4.444,375	4.131,875	4.131,875
	063	- - - altri	2.497,50	2.497,50	2.341,25	2.341,25
		- - di granturco:				
	ex 064	- - - il cui tenore in materie grasse è inferiore o uguale all'1,5%	4.921,875	4.921,875	4.609,375	4.609,375
	ex 064	- - - il cui tenore in materie grasse è inferiore o uguale all'1,5% destinato alla industria della birra (1) .	1.953,75	1.953,75	1.641,25	1.641,25
	065	- - - il cui tenore in materie grasse è superiore all'1,5% e inferiore o uguale al 4% . . .	3.075,625	3.075,625	2.919,375	2.919,375
	066	- - - il cui tenore in materie grasse è superiore al 4%	2.768,125	2.768,125	2.611,875	2.611,875

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Paesi terzi dal 1°-5-68 al 10-5-68	Paesi terzi dall'11-5-68 al 31-5-68	S.A.M.A. E P.T.O.M. dal 1°-5-68 al 10-5-68	S.A.M.A. E P.T.O.M. dall'11-5-68 al 31-5-68
11.02 (segue)	067	- - di riso	156,25	156,25	zero	zero
		- - di grano saraceno:				
	068	- - - il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale al 2%	312,50	312,50	zero	zero
	069	- - - altri	156,25	156,25	zero	zero
	070	- - di miglio o di panico	2.548,125	2.548,125	2.391,875	2.391,875
	072	- - di sorgo o di durra	2.773,125	2.613,75	2.616,875	2.457,50
	071 073	- - di scagliola o di altri cereali	156,25	156,25	zero	zero
		- cereali mondati:				
	015 016 017 018 074	- - di orzo	4.290,00	4.290,00	4.133,75	4.133,75
		- - di avena:				
	ex 083	- - - avena spuntata	2.497,50	2.497,50	2.341,25	2.341,25
	077	- - - altri	3.829,375	3.829,375	3.673,125	3.673,125
	078	- - di granturco	4.253,125	4.253,125	4.096,875	4.096,875
	079	- - di grano saraceno	156,25	156,25	zero	zero
	080	- - di miglio o di panico	3.908,125	3.908,125	3.751,875	3.751,875
	082	- - di sorgo o di durra	4.261,25	4.011,25	4.105,00	3.855,00
	081 ex 083	- - di scagliola o di altri cereali	156,25	156,25	zero	zero
		- cereali perlati:				
	049	- - di orzo	6.771,875	6.771,875	6.459,375	6.459,375
	087	- - di avena	3.829,375	3.829,375	3.673,125	3.673,125
	088	- - di granturco	4.253,125	4.253,125	4.096,875	4.096,875
	089	- - di grano saraceno	156,25	156,25	zero	zero
	090	- - di miglio o di panico	3.908.125	3.908,125	3.751,875	3.751,875
	092	- - di sorgo o di durra	4.261,25	4.011,25	4.105,00	3.855,00
	091 ex 095	- - di scagliola o di altri cereali	156,25	156,25	zero	zero
		- cereali soltanto spezzati o schiaccianti:				
	051	- - di orzo	2.791,875	2.791,875	2.635,625	2.635,625
	ex 098	- - di avena	2.497,50	2.497,50	2.341,25	2.341,25
	099	- - di granturco	2.768,125	2.768,125	2.611,875	2.611,875
	100	- - di grano saraceno	156,25	156,25	zero	zero
	101	- - di miglio o di panico	2.548,125	2.548,125	2.391,875	2.391,875
	103	- - di sorgo o di durra	2.773,125	2.613,75	2.616,875	2.457,50
	102 ex 105	- - di scagliola o di altri cereali	156,25	156,25	zero	zero
		- fiocchi:				
		- - il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale al 2%:				
	110	- - - di granturco	4.921,875	4.921,875	4.609,375	4.609,375
	115	- - - di riso	312,50	312,50	zero	zero
	111	- - - di grano saraceno	312,50	312,50	zero	zero
	112	- - - di miglio o di panico	4.533,75	4.533,75	4.221,25	4.221,25
	114	- - - di sorgo o di durra	4.930,625	4.649,375	4.618,125	4.336,875
	113 117	- - - di scagliola o di altri cereali	312,50	312,50	zero	zero
		- - altri:				
	122	- - - di granturco	2.768,125	2.768,125	2.611,875	2.611,875
	127	- - - di riso	156,25	156,25	zero	zero
	123	- - - di grano saraceno	156,25	156,25	zero	zero
	124	- - - di miglio o di panico	2.548,125	2.548,125	2.391,875	2.391,875
	126	- - - di sorgo o di durra	2.773,125	2.613,75	2.616,875	2.457,50
	125 129	- - - di scagliola o di altri cereali	156,25	156,25	zero	zero

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Paesi terzi dal 1°-5-68 al 10-5-68	Paesi terzi dall'11-5-68 al 31-5-68	S.A.M.A. E P.T.O.M da 1°-5-68 al 10-5-68	S.A.M.A. E P.T.O.M dall'11-5-68 al 31-5-68
11.02 (segue)		B. germi di cereali, anche sfarinati:				
	131 132 134	- di frumento e di spelta o di frumento segalato . .	3.014,375	3.014,375	2.701,875	2.701,875
	135 136 137 138 139 140 141 142 143 147	- altri	2.233,125	2.233,125	1.920,625	1.920,625
11.06		Farine e semolini di sago, di manioca, d'arrow-root, di salep e di altre radici e tuberi compresi nella voce n. 07.06:				
		A. di manioca:				
	01 02	- denaturati	621,25	621,25	352,50	352,50
	03	- non denaturati	2.530,625	2.530,625	1.355,625	1.355,625
		B. altri				
	06 09	- denaturati	621,25	621,25	352,50	352,50
	07 10	- non denaturati	2.530,625	2.530,625	1.355,625	1.355,625
11.07		Malto, anche torrefatto:				
		- non torrefatto:				
		- - di frumento:				
	15	- - - presentato sotto forma di farina . .	6.975,00	6.975,00	6.412,50	6.412,50
	18	- - - altro	5.353,75	5.353,75	4.791,25	4.791,25
		- - di orzo:				
	21	- - - presentato sotto forma di farina . .	5.161,875	5.161,875	4.599,375	4.599,375
	24	- - - altro	3.998,75	3.998,75	3.436,25	3.436,25
		- - altro:				
	27	- - - presentato sotto forma di farina . .	5.161,875	5.161,875	4.599,375	4.599,375
	30	- - - non nominato	3.998,75	3.998,75	3.436,25	3.436,25
		- torrefatto:				
	02 09	- - di frumento	6.146,25	6.146,25	5.583,75	5.583,75
	03 10	- - di orzo	4.567,50	4.567,50	4.005,00	4.005,00
	07 13	- - altro	4.567,50	4.567,50	4.005,00	4.005,00
11.08-A		Amidi e fecole:				
	01	I. amido di granturco	2.530,625	2.530,625	1.468,125	1.468,125
		II. fecola di patate:				
	02 03	- destinata alla fabbricazione delle destrine, delle colle, degli appretti o delle bozzime . .	2.530,625	2.530,625	1.468,125	1.468,125
	04 07	- altra	2.530,625	2.530,625	1.468,125	1.468,125
	08	III. di riso	1.593,75	1.593,75	zero	zero
		IV. altri:				
		- di cereali:				
	09	- - di frumento	2.810,00	2.810,00	1.747,50	1.747,50
	12	- - altri	2.530,625	2.530,625	1.468,125	1.468,125
	13 16	- non nominati	2.530,625	2.530,625	1.286,875	1.286,875

Numero della tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Paesi terzi dal 1°-5-68 al 10-5-6	Paesi terzi dall'11-5-68 al 31-5-68	S.A.M.A. E P.T.O.M dal 1°-5-68 al 10-5-68	S.A.M.A. E P.T.O.M dall'11-5-68 al 31-5-68
11.09		Glutine e farina di glutine, anche torrefatti:				
	02 07	- di frumento tenero	12.552,50	12.552,50	3.177,50	3.177,50
	05 10	- altri	11.198,75	11.198,75	1.823,75	1.823,75
17.02-B		Glucosio e sciroppo di glucosio:				
	ex 16 ex 19 23 26	- glucosio sotto forma di polvere cristallina bianca, anche agglomerata	6.915,00	6.915,00	1.915,00	1.915,00
	ex 16 ex 19 24 27	- glucosio presentato sotto altra forma, sciroppo di glucosio	4.905,625	4.905,625	1.468,125	1.468,125
ex 23.02		Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali:				
		A. contenenti, in peso, più del 7% di amido:				
		I. di cereali:				
		- di granturco o di riso:				
	05 11 28	- - il cui tenore in amido è inferiore o uguale al 35 %	911,25	911,25	911,25	911,25
		- - altri:				
	06 18 31	- - - il cui tenore in amido è superiore al 35 % e inferiore o uguale al 45 % e che hanno subito un processo di denaturazione	1.457,50	1.457,50	1.457,50	1.457,50
	10 27 34	- - - non nominati	2.915,00	2.915,00	2.915,00	2.915,00
		- di altri cereali:				
	01 35	- - il cui tenore in amido è inferiore od uguale al 28 % e la cui proporzione di prodotto che passa attraverso un setaccio di larghezza di maglie pari a 0,2 mm non ecceda il 10 % in peso oppure, nel caso contrario, il cui prodotto passato attraverso il setaccio ha un tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, uguale o superiore all'1,5 %	728,75	728,75	728,75	728,75
	03 38	- - altri	2.915,00	2.915,00	2.915,00	2.915,00
		B. altri:				
		I di cereali:				
	45	- di granturco o di riso	911,25	911,25	911,25	911,25
		- di altri cereali:				
	43	- - la cui proporzione di prodotto, che passa attraverso un setaccio di larghezza di maglie pari a 0,2 mm non ecceda il 10 % in peso oppure, nel caso contrario, il cui prodotto passato attraverso il setaccio ha un tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, uguale o superiore all'1,5 %	728,75	728,75	728,75	728,75
	48	- - altri	2.915,00	2.915,00	2.915,00	2.915,00

(1) Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Mi nistro per le Finanze.

Rettifica

Nella tabella dei prelievi applicabili dal 1° novembre 1967 al 30 novembre 1967, a norma dei Regolamenti C.E.E. n. 793/67, n. 863/67 e 877/67, ai prodotti di cui all'art. 1, lettera *d*) del Regolamento C.E.E. n. 120/67 ed all'art. 1, lettera *c*) del Regolamento C.E.E. n. 359/67 (prodotti trasformati a base di cereali e di riso), in lire italiane per quintale, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 41 del 15 febbraio 1969, alla pagina 962, sesta colonna, l'ammontare del prelievo per i « cereali soltanto spezzati o schiacciati, di scagliola o di altri cereali », in importazione dai Paesi terzi, valido per il periodo dal 21 al 30 novembre 1967, deve leggersi 156,25 anzichè 156,225 e l'ammontare del prelievo per i « fiocchi, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale al 2% in peso, di granturco », in importazione dai Paesi terzi, valido per il periodo dal 21 al 30 novembre 1967, deve leggersi 4233,125 anzichè 4233,15.

(2505)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Smarrimento di punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 54 VR »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che i punzoni recanti il marchio di identificazione «54 VR», a suo tempo assegnato alla ditta Milan Dino, con sede in Verona, via Scalzi n. 5, devono considerarsi fuori corso perchè la ditta predetta, cessata fin dal 1959, ha dichiarato di averli smarriti e di non poterli, quindi, restituire a questo Ministero per la conseguente deformazione.

Si diffidano eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio metrico provinciale di Verona.

(4714)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 102

Corso dei cambi del 3 giugno 1969 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	628,60	626,50	627,30	627 —	626,50	628,65	626,60	627 —	628,60	627,25
$ Can.	583 —	581 —	582 —	581,80	581,20	583 —	581,30	581,80	583 —	582 —
Fr. Sv.	145.01	144,95	145,30	145,85	144,90	145,02	145,05	145,85	145,01	145,15
Kr. D.	83,53	83,25	83,35	83,29	83,55	83,53	83,27	83,35	83,53	83,40
Kr. N.	88,05	87,75	87,85	87,82	87,90	88,05	87,80	87,82	88,05	88 —
Kr. Sv.	121,68	121,25	121,22	121,295	121,20	121,70	112,175	121,295	121,68	121,55
Fol.	177,40	171,85	172,02	172,03	172 —	172,43	171,83	172,03	172,40	172 —
Fr. B.	12,55	12,46	12,49	12,4775	12,48	12,53	12,467	12,4775	12,52	12,50
Franco francese	126,39	126 —	126,20	126,09	126 —	126,40	126,05	126,09	126,39	126,25
Lst.	1502 —	1497,75	1498,80	1499,60	1497,50	1502 —	1498,10	1499,60	1502 —	1499,50
Dm. occ.	157,09	156,65	156,80	156,76	156,60	157,10	156,72	156,76	157,09	156,80
Scell. Austr.	24,19	24,20	24,2450	24,2425	24,20	24,30	24,24	24,2425	24,29	24,25
Escudo Port.	22,07	21,95	22,09	22,04	22,05	22,08	22,04	22,04	22,07	22 —
Peseta Sp.	8,99	8,90	8,96	8,96	9 —	8,97	8,94	8,96	8,97	8,97

Media dei titoli del 3 giugno 1969

Titolo	
Rendita 5% 1935	104,55
Redimibile 3,50% 1934	100,625
» 3,50% (Ricostruzione)	86,325
» 5% (Ricostruzione)	98,575
» 5% (Riforma fondiaria)	96,025
» 5% (Città di Trieste)	96,375
» 5% (Beni Esteri)	96,075
» 5,50% (Edilizia scolastica) 1967-82	101,30
» » » » 1968-83	101,60
Certificati di credito del Tesoro 5% 1976	98,175
» » » 5,50% 1976	100,10
Certificati di credito del Tesoro 5% 1977	99,175
» » » 5,50% 1977	99,475
» » » 5,50% 1978	99,425
» » » 5,50% 1979	99,80
Buoni del Tesoro 5% (scadenza 1° gennaio 1970)	100 —
» 5% (» 1° gennaio 1971)	100 —
» 5% (» 1° aprile 1973)	99,975
» 5% (» 1° aprile 1974)	99,975
» 5% (» 1° aprile 1975)	99,975
» 5% (» 1°-10-1975) II emiss.	99,975
» 5% (» 1° gennaio 1977)	99,975

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 3 giugno 1969

Valuta	
1 Dollaro USA	626,80
1 Dollaro canadese	581,55
1 Franco svizzero	145,117
1 Corona danese	83,28
1 Corona norvegese	87,81
1 Corona svedese	121,235
1 Fiorino olandese	171,93
1 Franco belga	12,472
1 Franco francese	126,07
1 Lira sterlina	1499 —
1 Marco germanico	156,74
1 Scellino austriaco	24,241
1 Escudo Port.	22,04
1 Peseta Sp.	8,95

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del presidente della Cassa comunale di credito agrario di Corteno

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e le successive modificazioni, nonchè l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e le successive modificazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la proposta formulata dalla sezione di credito agrario della Cassa di risparmio delle provincie Lombarde, con sede in Milano;

Dispone:

La signorina Stefanini Anna detta Annetta è confermata presidente della Cassa comunale di credito agrario di Corteno (Brescia).

Il presente provvedimento sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 maggio 1969

Il Governatore: CARLI

(4628)

Nomina di presidenti di casse comunali di credito agrario

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e le successive modificazioni, nonchè l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e le successive modificazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Viste le proposte formulate dall'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma;

Dispone:

1) il sig. Luigi Gobbi è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Sarnano (Macerata);

2) il sig. Giuseppe Angelini Paroli è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Norcia (Perugia);

3) il sig. Teodoro Scarozza è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Poli (Roma);

4) il sig. Gioacchino Campagna è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Carpineto Romano (Roma);

5) il sig. Achille Grignoli è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Moricone (Roma).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 maggio 1969

Il Governatore: CARLI

(4725)

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e le successive modificazioni, nonchè l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e le successive modificazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Viste le proposte formulate dal Banco di Sardegna, con sede legale in Cagliari - sede amministrativa e direzione generale in Sassari;

Dispone:

1) il sig. Damiano Tatti è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Ardaulí (Cagliari);

2) il sig. Felice Curreli è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Aritzo (Nuoro);

3) il sig Paolo Secci è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Ussassai (Nuoro);

4) il sig. Francesco Nieddu è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Bottidda (Sassari).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 maggio 1969

Il Governatore: CARLI

(4726)

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e le successive modificazioni, nonchè l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e le successive modificazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Viste le proposte formulate dalla sezione di credito agrario del Banco di Napoli, con sede in Napoli;

Dispone:

1) il dott. Filippo Adipietro è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Pietramelara (Caserta);

2) il dott. Giovanni Boschetti è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Cupello (Chieti).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 maggio 1969

Il Governatore: CARLI

(4727)

PREFETTURA DI TRIESTE

Ripristino di cognome nella forma originaria

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Visto il decreto prefettizio n. 11419/277 S. Dorligo della Valle di data 31 gennaio 1933, con il quale il cognome di Ladislavo Razem, nato a S. Dorligo della Valle il 26 settembre 1925 ed ivi residente - Grozzana 19, venne ridotto in forma italiana di «Raseni», a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n 17;

Vista la domanda in data 1° aprile 1969, corredata della prescritta documentazione, con la quale il sopranominato chiede il ripristino del proprio cognome nella forma originaria di «Razem»;

Visti gli atti, e ritenuto che l'istanza meriti accoglimento;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926;

Visto il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il decreto prefettizio n. 11419/277 S. Dorligo della Valle di data 31 gennaio 1933 specificato in epigrafe, è revocato. Di conseguenza il cognome, ridotto come sopra, di Ladislavo Raseni è restituito nella sua forma originaria di «Razem».

Il sindaco del comune di S. Dorligo della Valle è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti, di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1926 sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 13 maggio 1969

Il prefetto: CAPPELLINI

(4646)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso per esame-colloquio a tre posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera del personale direttivo dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione e dei provveditorati agli studi, riservato agli assistenti universitari ordinari.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico sopra citato;

Veduta la legge 18 marzo 1958, n. 349, recante norme sullo stato giuridico ed economico degli assistenti universitari;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177, che detta norme per l'applicazione dell'art. 7 della citata legge 18 marzo 1958, n. 349;

Considerato che alla data del 30 novembre 1968, erano disponibili trentuno posti nel ruolo della carriera del personale direttivo dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione e dei provveditorati agli studi (nel contingente stabilito per l'amministrazione centrale medesima);

Considerato altresì che un decimo di detti posti, oltre alla frazione di 0,20 di posto risultante vacante al 30 novembre 1967, deve essere conferito mediante concorso riservato agli assistenti universitari ordinari;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esame-colloquio a tre posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera del personale direttivo dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione e dei provveditorati agli studi.

Detto concorso è riservato agli assistenti universitari ordinari di insegnamenti per corsi di laurea in giurisprudenza, in lettere, in filosofia o in scienze politiche, sociali e amministrative, i quali abbiano, alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande, un'anzianità di effettivo e lodevole servizio di almeno cinque anni.

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso, indirizzate al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi, divisione 3ª, redatte su carta da bollo da L. 400 e firmate dagli aspiranti, dovranno essere presentate o fatte pervenire alla predetta direzione generale entro il termine perentorio di giorni sessanta che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Nelle domande gli aspiranti dovranno dichiarare:

a) nome e cognome;

b) la data e il luogo di nascita;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate, anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale, e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio, specificando in quale università o istituto lo abbiano conseguito e in quale data;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) il proprio domicilio o recapito al quale si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

i) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni.

Nelle domande gli aspiranti dovranno inoltre dichiarare di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata dal rettore dell'università presso la quale il candidato presta servizio.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate al Ministero dopo il termine sopraindicato, anche se spedite per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine stesso.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto su di esse dalla Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi.

I candidati hanno l'obbligo di comunicare al Ministero, tempestivamente, le eventuali variazioni del proprio recapito.

Art. 3.

L'esame-colloquio verterà sulle seguenti materie:

a) diritto civile, diritto amministrativo, diritto costituzionale e nozioni di diritto sindacale e del lavoro;

b) economia politica e scienza delle finanze;

c) nozioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

d) nozioni sulla legislazione concernente le varie materie di competenza dell'Amministrazione della pubblica istruzione nonchè l'ordinamento dei vari servizi dell'amministrazione stessa.

Il predetto esame avrà luogo in Roma, presso il Ministero della pubblica istruzione, nei giorni che saranno all'uopo fissati.

L'esame non si intende superato se i candidati non ottengano la votazione di almeno 7/10.

La graduatoria generale di merito del concorso sarà formata secondo l'ordine della votazione riportata da ciascun candidato nel colloquio.

La graduatoria dei vincitori sarà formata con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti in favore degli invalidi di guerra o per fatti di guerra di cui agli articoli 1 e 2 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e categorie assimilate a norma di legge, nonchè a favore degli invalidi per servizio di cui alla legge 24 febbraio 1953, n. 142, e delle vedove e degli orfani di guerra e delle vedove e degli orfani dei caduti per causa di servizio, di cui alla legge 15 novembre 1965, n. 1288.

A parità di merito saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5, comma quarto, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 4.

I concorrenti che abbiano superato l'esame e che intendano far valere titoli di precedenza o preferenza nella nomina dovranno presentare al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi, divisione 3ª, entro il termine perentorio di giorni venti dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso dei titoli stessi, redatti nella forma prescritta dalle vigenti disposizioni.

Art. 5.

La graduatoria di merito sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per la nomina e sarà successivamente pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 6.

Il candidato utilmente collocato nella graduatoria generale di merito e dichiarato vincitore o che subentrasse eventualmente nella nomina al vincitore decaduto o rinunciatario, dovrà presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione

- Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi, divisione 2ª, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data in cui avrà ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti:

1) copia, in bollo da L. 400, dello stato di servizio in qualità di assistente universitario ordinario, rilasciata dal Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale per l'istruzione universitaria) ed integrata dal rettore dell'università;

2) certificato del rettore, in bollo da L. 400, attestante che il candidato ha prestato effettivo e lodevole servizio per almeno cinque anni;

3) titolo di studio: diploma originale del titolo di studio prescritto per l'ammissione al concorso, di cui al precedente art. 2, lettera *f*), ovvero copia di esso autenticata dal notaio, cancelliere o segretario comunale o negli altri modi previsti dall'art. 6, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

Nel caso che il diploma non sia stato rilasciato, i candidati sono tenuti a presentare, su carta da bollo da L. 400, il certificato contenente la dichiarazione che lo stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma il candidato deve presentare il duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269

4) certificato medico, su carta da bollo da L. 400, rilasciato da un medico provinciale o militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce.

Nel certificato debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 27 luglio 1956, n. 837, ed effettuati presso un istituto o un laboratorio autorizzato.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato medico ne deve fare menzione con la dichiarazione che la imperfezione stessa non menomi l'attitudine all'impiego per il quale concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati e per gli invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi rispettivamente dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 21 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non possa riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione ha la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I documenti di cui ai numeri 1), 2) e 4) debbono essere di data non anteriore a tre mesi dal ricevimento della richiesta dei documenti stessi.

Non si ammettono riferimenti a documenti in precedenza presentati per prendere parte a concorsi banditi del Ministero della pubblica istruzione o da altre amministrazioni, salvo che per quanto riguarda il titolo originale di studio. In quest'ultimo caso dovrà essere indicata l'amministrazione presso la quale trovasi detto titolo originale, gli estremi del concorso per il quale è stato prodotto, e dovrà essere esibito un certificato, in carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'università presso la quale il titolo di studio è stato conseguito.

Art. 7.

I vincitori del concorso conseguiranno la nomina in prova con la qualifica di consigliere di 3ª classe e saranno destinati a prestare servizio presso uffici dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi. Durante tale periodo avranno diritto al trattamento economico della qualifica iniziale ai sensi dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; qualora siano provvisti di stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, gli competerà il trattamento economico di cui all'art. 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Trascorso il periodo di prova, se riconosciuti idonei dal consiglio di amministrazione, saranno definitivamente confermati nell'impiego stesso. Nel caso di giudizio sfavorevole alla nomina in ruolo, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego con decreto ministeriale motivato. In tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 gennaio 1969

Il Ministro: SULLO

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *maggio* 1969
Registro n. 36 *Pubblica istruzione, foglio n.* 121

(4716)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.